

Il XXV emendamento: problematiche applicative di una clausola “insolita”

MARIA CHIARA ERRIGO*

Sommario

1. Alla “base” del XXV emendamento. – 2. *Capitol Hill riots* e il XXV emendamento. – 3. Il concetto di “inabilità” presidenziale. Alcune problematiche.

Data della pubblicazione sul sito: 17 aprile 2021

Suggerimento di citazione

M.C. ERRIGO, *Il XXV emendamento: problematiche applicative di una clausola “insolita”*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2, 2021. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it

* Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Parma.
Indirizzo mail: mariachiara.errigo@unipr.it.

1. Alla “base” del XXV emendamento

Ratificato solo nel 1967 e rubricato *Presidential Disability and Succession*, il XXV emendamento nasce nell’intento di fissare da un punto di vista costituzionale le procedure da attuare in caso di “incapacità” (ma anche di morte o di dimissioni) del Presidente degli Stati Uniti, individuando nella persona del Vicepresidente il suo successore, precisandone le funzioni ed evitando, in questo modo, il prodursi di pericolosi “vuoti ”di potere¹. Infatti, malgrado le ipotesi di “*death, resignation, inability*” fossero già contemplate all’art. 2, *section 1, Clause 6* della Costituzione americana², non era stato ben specificato quali potessero essere le funzioni esercitabili dal Vicepresidente, né attraverso quali modalità sarebbe dovuta avvenire la relativa “sostituzione”. Diversi “episodi ”della storia costituzionale americana hanno portato a riflettere sulla esigenza concreta di inserire specifiche previsioni che potessero “risolvere ”le possibili “incertezze ”politico-istituzionali, a fronte di una eventuale drammatica situazione di “inabilità ”del Presidente in carica. In particolare, si pensi allo stato di disabilità provocato da alcune situazioni patologiche, che, in misura più o meno grave, hanno determinato, in vari casi, considerevoli difficoltà nell’esercizio delle funzioni presidenziali: fra i più noti, devono essere ricordati il caso del Presidente Wilson che, colpito da un grave ictus, non venne comunque mai formalmente destituito dal suo ufficio, rimanendo “lontano” dalla vita pubblica ed esercitando le proprie funzioni attraverso la moglie e altri membri del Governo; il caso del Presidente Eisenhower, il quale, durante il primo mandato, dovette affrontare diverse problematiche di salute, che lo “bloccarono” almeno temporaneamente. Infine, lo stesso assassinio del Presidente Kennedy rappresentò la tragica occasione per evidenziare ulteriormente la necessità di fissare le “coordinate” costituzionali in merito alla

¹ Sul punto, si veda anche G. DELLEDONNE, *Potenzialità e limiti del XXV emendamento*, in *DPCE online*, 4 febbraio 2021.

² Occorre fin da subito specificare che dall’interpretazione della disposizione citata deve dedursi che i termini “*inability*” e “*disability*”, entrambi richiamati all’interno dell’art. 2, siano da considerarsi interscambiabili, cfr. J.D. FEERICK, *From Failing Hands: The Story of Presidential Succession*, Fordham University Press, New York, 1965, p. 49 “*The “absence” contingency was probably dropped because the Committee felt that it was included in “inability.” The words “inability” and “disability” appear to have been used interchangeably. The definitions of these words in Dr. Samuel Johnson’s famous Dictionary of 1755 suggest that “disability” was more restrictive in the situations it covered than “inability.” “Disability” was defined as “want of power to do anything.” “Inability” was defined as “want of power”.* Sullo stesso punto, e in generale per una riflessione sulla tormentata “transizione” americana, si veda P. MAGARÒ, *L’elezione del 46^o presidente degli Stati Uniti: luci e ombre di un “momentous event” nella storia della democrazia americana*, in *ConsultaOnline*, 1, 2021.

questione della successione presidenziale, definendo la posizione del Vicepresidente, nonché le specifiche procedure da adottare in questa eventualità³.

In tal senso, il XXV emendamento, alla sezione 3, prevede che lo stesso Presidente possa scegliere volontariamente di inviare apposita dichiarazione scritta al Congresso (più precisamente al Presidente pro tempore del Senato e alla *Speaker* della *House of Representatives*), affermando il proprio stato di inabilità e trasferendo, conseguentemente, i relativi poteri in capo al Vicepresidente, fino a nuove indicazioni. Tale disposizione risulta essere già stata applicata in passato, sia nel caso di George W. Bush, sia nel caso di Ronald Reagan, prima di sottoporsi a determinati interventi chirurgici.

Diverso, e certamente più “delicato”, appare lo scenario che viene delineato nella sezione 4, in base al quale è possibile che sia il Vicepresidente, unitamente alla maggioranza del Governo⁴, ad attivare tale procedura, comunicando al

³ Sul punto, si veda J.D. FEERICK, *The problem of presidential inability - will Congress ever solve it?*, in *Fordham Law Review*, vol. 32, 1, 1963, pp. 74 ss e 90 ss. Problematiche in ordine alla inabilità del Presidente e alla sua successione sono risalenti; già con Harrison nel 1792 e con Garfield nel 1881 comincia ad emergere la necessità di individuare le modalità di condurre il trasferimento dei poteri presidenziali in caso di morte o di incapacità del Presidente in carica. Nel primo caso, infatti, Tyler, in qualità di Vicepresidente si sostituisce ad Harrison, in seguito alla sua morte avvenuta nel corso del mandato presidenziale; mentre Garfield, vittima di un tentativo di omicidio e rimasto gravemente ferito a seguito della vicenda, non fu destituito dalle sue funzioni, che furono “trasferite” in capo al Vicepresidente Arthur soltanto a seguito della morte del primo nel settembre del 1881.

⁴ Con riguardo ai soggetti che possono attivare la procedura prevista alla sezione 4, il testo del XXV emendamento prevede che “*Whenever the Vice President and a majority of either the principal officers of the executive departments or such other body as Congress law provide [...]*”. Il gruppo che può fare una prima valutazione circa lo stato di capacità del Presidente in carica risulta composto, dunque, proprio dal Vicepresidente e dai cosiddetti “*principal officers of executive departmens*”, i quali non coincidono necessariamente con “*the President’s Cabinet*”. Sul punto, infatti, l’articolo non è particolarmente chiaro; tuttavia, sulla base delle considerazioni mosse nel corso della stesura e della approvazione della disposizione in esame, i “*principal officers*” devono essere individuati nei dipartimenti indicati nel 5 U.S. C. § 101, che, a partire da febbraio 2018, sono diventati 15: “*The Executive departments are: The Department of State; The Department of the Treasury; The Department of Defense; The Department of Justice; The Department of the Interior; The Department of Agriculture; The Department of Commerce; The Department of Labor; The Department of Health and Human Services; The Department of Housing and Urban Development; The Department of Transportation; The Department of Energy; The Department of Education; The Department of Veterans Affairs; The Department of Homeland Security*”. Sul punto, più approfonditamente, YALE LAW SCHOOL RULE OF LAW

Congresso lo stato di “*inability*” del Presidente in carica e assumendo, in questo modo, le funzioni presidenziali (è stato espressamente chiarito come il Vicepresidente eserciti poteri “pieni”, quale vero e proprio “*Acting President*”). Lo stato di inabilità del Presidente verrebbe meno solo tramite l’invio di apposita dichiarazione da parte dello stesso e sempre che il Vicepresidente e la maggioranza del Governo non si oppongano. In tal caso, tuttavia, la decisione è rimessa al Congresso, che deve pronunciarsi con una maggioranza dei due terzi in entrambe le Camere, entro 21 giorni dalla presentazione della opposizione.

2. *Capitol Hill riots* e il XXV emendamento

La *section 4* non è ancora mai stata applicata; la sua “attivazione”, infatti, rappresenta una eventualità estrema e comporta il delinarsi di un quadro emergenziale grave, tale da creare un “trasferimento” dei poteri e la sostituzione (almeno temporanea) del Presidente in carica. La prospettiva di applicazione della sezione 4 del XXV emendamento si è aperta di recente a seguito della “invasione” del Campidoglio nella giornata del 6 gennaio e soprattutto a fronte degli atteggiamenti piuttosto “sconcertanti” tenuti dal Presidente Donald Trump (in carica fino al 19 gennaio 2021), il quale, oltre a contestare i risultati delle ultime elezioni e a non riconoscere la vittoria a favore di Joe Biden, ha (almeno inizialmente) incentivato le azioni di protesta, mostrando sostegno ai “manifestanti”. Proprio tali comportamenti del Presidente americano uscente hanno scaturito sentimenti di generale incredulità, turbamento e rabbia; unitamente ai fatti gravissimi che hanno visto un vero e proprio attacco a *Capitol Hill*, le parole di Donald Trump hanno finito per creare uno “strappo” definitivo anche tra le fila politiche americane, portando molti (tra cui la *Speaker* della *House of Representatives*, ma anche alcuni degli stessi repubblicani) a chiedere fin da subito la rimozione del Presidente in carica, richiamando da una parte l’azione di impeachment, dall’altra l’attivazione della procedura prevista dalla sezione 4 del XXV emendamento.

La scelta è inizialmente ricaduta sulla seconda “opzione”, in quanto ritenuta una via più veloce, volta a rimuovere Trump dalla carica prima della inaugurazione della nuova presidenza Biden piuttosto ravvicinata nel tempo. Infatti, in base alla procedura considerata, la sua sostituzione sarebbe stata immediata con il conseguente trasferimento dei poteri in capo al Vicepresidente e, in caso di successiva decisione del Congresso (che si rende necessaria tutte le volte in cui vi sia un contrasto fra le posizioni del Vicepresidente e della maggioranza del Governo, da una parte, e quella del Presidente, dall’altra), sarebbe bastato

CLINIC, *Yale’s Reader’s Guide to the 25th Amendment*, Yale Law School, New Haven, 2018, pp. 10 ss.

“dilatare” le tempistiche della votazione per far scadere il mandato di Trump ed evitare, in questo modo, una eventuale “reintegrazione” nelle funzioni presidenziali.

In realtà, sebbene la *House of Representatives* abbia approvato, nei giorni immediatamente successivi, una risoluzione attraverso la quale invitava il Vicepresidente Mike Pence ad applicare il XXV emendamento, tale procedimento è stato bloccato prima ancora di avere inizio: il Vicepresidente, attraverso apposita lettera alla *House of Representatives* e anticipando l’approvazione della stessa risoluzione, ha reso chiaro che non avrebbe fatto ricorso a tale procedura, ritenendo che non fosse nell’interesse della Nazione, né in linea con la Costituzione e ponendo l’accento sull’importanza di ricondurre il dibattito politico ad un senso di unità e di riconciliazione. Merita sottolineare, inoltre, che, nella medesima lettera, Pence ha anche ricordato la proposta da parte della *Speaker* Nancy Pelosi (insieme al deputato Jamie Raskin), avanzata ad ottobre 2020, circa l’istituzione di una “*Commission on Presidential Capacity to Discharge the Powers and Duties of the Office*”, con una specifica expertise medica, volta a valutare lo stato di capacità del Presidente, e avvalorando una certa lettura “restrittiva” dell’emendamento, legata per lo più a problematiche di salute⁵. La proposta legislativa di ottobre nasceva a seguito del contagio da Covid 19 cui è risultato affetto anche il Presidente Trump, assunto quale pretesto per tentare di “trasferire” la valutazione sullo stato di capacità presidenziale ad un organismo, in un certo senso, più neutro, potenzialmente più oggettivo. Eppure, l’idea di istituire una commissione di tale entità era già stata oggetto di varie considerazioni nel tempo, senza mai incontrare, tuttavia, il favore dei “*framers*” dell’emendamento, sottolineando come fosse comunque possibile il verificarsi di “[...] *situations not involving medicine, such as a kidnapping or other circumstances which prevented a President from communicating with the White House, which would bring the amendment into play. [...] The amendment treats the subjects of presidential inability and vice-presidential vacancy practically, in a manner consistent with the important principle of separation of powers, and in a way that protects the office of President and assures stability and continuity in the event of succession [...]*”⁶.

In ogni caso, malgrado la proposta di legge citata non sia andata in porto, Pence ha colto l’occasione per richiamarla ed evidenziare qualche antinomia nella lettura del XXV emendamento, operata dalla *Speaker* della *House of Representatives*, rimarcando la tesi secondo cui esso non rappresenti la sede opportuna per una

⁵ H. R. 8548 (116th): *Commission on Presidential Capacity to discharge the powers and duties of the office Act*, testo disponibile all’indirizzo www.govtrack.us/congress/bills/116/hr8548/text.

⁶ J.D. FEERICK, *The Twenty-fifth amendment: an explanation and defense*, in *Wake forest law review*, vol. 30, 1995, pp. 482 e 503.

valutazione dei comportamenti di Trump, in quanto “[...] *the 25th amendment is not a means of punishment or usurpation*” e sottolineando come “*Invoking the 25th amendment in such a manner would set a terrible precedent [...]*”⁷.

3. Il concetto di “inabilità” presidenziale. Alcune problematiche

L’attivazione della sezione 4 del XXV emendamento presenta, in effetti, alcune problematiche intrinseche alla sua applicazione, a partire dallo stesso concetto di “*unable to discharge the powers and duties of his office*”, il cui significato non è mai stato specificato nel tempo, lasciando l’espressione nella sua vaghezza applicativa. Non è chiaro se essa faccia riferimento soltanto ad un problema di salute, che potrebbe essere di natura fisica o psichica, o se, invece, possa prospettarsi la sua applicazione in contesti diversi, nei quali il Presidente, pur in assenza di alcuna menomazione, risulti comunque non più in grado di adempiere al proprio ufficio.

La mancanza di alcuna definizione sembrerebbe essere proprio intenzionale, volta a creare uno standard “*flexible and context-dependent*”⁸, evitando forme di classificazione che rischierebbero di limitare l’utilizzo di questa procedura d’emergenza, creata per fronteggiare, appunto, scenari inaspettati e non facilmente sussumibili sotto una rigida enumerazione (pensata ad esempio anche per i casi di rapimento, scomparsa del Presidente, o comunque ipotesi straordinarie difficilmente prevedibili con esattezza nel futuro)⁹. Tuttavia, occorre comunque specificare che “*Section 4 is not a vehicle for separating the President from his powers and duties based solely on political disagreement, however intense it might be*”¹⁰.

L’eventuale applicazione della sezione 4 del XXV emendamento, in relazione ai recenti episodi che hanno riguardato Donald Trump, avrebbe effettivamente “certificato” una estensione del concetto di “*inability*” tale da ricomprendervi, non soltanto una menomazione fisica/psichica del soggetto, ma anche una idea di incapacità intesa in termini di “competenza” professionale del soggetto nell’adempimento del proprio ufficio. Intervenire attraverso la procedura del XXV emendamento avrebbe potuto segnare un precedente particolarmente

⁷ Il testo della lettera di Mike Pence è disponibile all’indirizzo www.edition.cnn.com/2021/01/12/politics/pence-letter/index.html.

⁸ YALE LAW SCHOOL RULE OF LAW CLINIC, *Yale’s Reader’s Guide to the 25th Amendment*, cit. Si vedano J.D. FEERICK, *The twenty-fifth amendment: its complete history and applications*, 1965, pp. 112 ss.; R.H. POFF, *Presidential Inability and the twenty-fifth amendment*, in *Student L. J.*, 1965, pp. 15-17.

⁹ J. D. FEERICK, *Presidential succession and inability: before and after the twenty-fifth amendment*, vol. 79, 3, 2010, p. 925; R. H. POFF, cit, p. 17.

¹⁰ YALE LAW SCHOOL RULE OF LAW CLINIC, *Yale’s Reader’s Guide to the 25th Amendment*, cit.

emblematico, anche proprio nella definizione del significato di “incapacità” presidenziale, aprendo ad un possibile futuro processo di “*slippery slope, opening the door for future actions against not-actually-impaired presidents posing less dire threats. [...]*”¹¹.

Più precisamente, come è stato sottolineato in dottrina¹², il concetto di “inability” indicato nella sezione 4 del XXV emendamento “*was distinct from inability in the sense of unfitness or unpopularity. [...] Also excluded from Section 4’s coverage was misuse of power; if a president trampled on the law or turned out to be corrupt, that was a matter for the impeachment process, not Section 4. [...] In other words, if a president is behaving abusively, impeachment is the way to handle it*”.

La difficoltà interpretativa rimane; essa risulta accentuata sicuramente anche dal carattere del tutto “inedito” della procedura considerata. Sulla base dell’incertezza del concetto di “inability” e del contesto applicativo del XXV emendamento, la via che si è scelta di percorrere è, alla fine, quella dell’impeachment e, forse, è sembrata anche la più appropriata, sia in termini di valutazione dei comportamenti di Trump, sia in una prospettiva per il futuro, in quanto insieme alla condanna per incitamento alla insurrezione, era stata richiesta anche l’interdizione dai pubblici uffici, nell’intento di evitare eventuali ricandidature da parte dell’ex Presidente¹³. In via generale, infatti, dopo l’eventuale approvazione dell’impeachment in Senato, se ne è stata fatta domanda in

¹¹ B. KALT, *What 25th amendment is really for?*, in *Lawfare*, 2 ottobre 2019, testo disponibile all’indirizzo www.lawfareblog.com/what-25th-amendment-really. Varie perplessità sull’applicazione del XXV emendamento sono evidenziate anche C. SUNSTEIN, *Does the 25th amendment apply to Trump? Quite possibly*, in *Bloomberg.com*, disponibile all’indirizzo www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-01-07/does-the-25th-amendment-apply-to-trump-quite-possibly, il quale, tuttavia, sottolinea la gravità dei comportamenti di Trump, come “sconnessi” dal dato reale, affermando in modo provocatorio: “*Is he suffering from some impairment, even if a temporary one, that is making him unable to do his job? That’s the constitutional question. [...] On the basis of what happened yesterday, it’s no longer clear that the answer is “no.”*”

¹² B. KALT, *What 25th amendment is really for?*, cit. Si veda anche l’intervista al Prof. Michael McConnell della Stanford University, che ha sottolineato “*I personally am in no position to judge the President’s mental health, which would trigger the 25th Amendment, but there is no doubt that inciting a crowd to disrupt the certification of election results is an impeachable offense, and so also is pressuring state officials to override election results when proper forums for adjudicating those claims have rejected them*” (M. MCCONNELL, in Q&A S. DRISCOLL, *Stanford Law’s Michael McConnell on the 25th Amendment and Trump*, in *SLS Blog*, 7 gennaio 2021).

¹³ Con riguardo alla procedura di impeachment, si veda P. TORRETTA, A. D’ALOIA, *Le funzioni “non-legislative” del Congresso degli Stati Uniti*, in R. DICKMANN, S. STAIANO (a cura di), *Le funzioni parlamentari non legislative*, Giuffrè, Milano, pp. 115 ss.

precedenza, può essere messa ai voti anche la cosiddetta “*disqualification*”, che sulla base del terzo comma del XIV emendamento, vieta a chi abbia partecipato ad una “*insurrection or rebellion*” di poter ricoprire cariche pubbliche o militari a livello federale e a livello statale¹⁴.

Lo schema di formulazione del XXV emendamento è stato progettato, in realtà, per “tutelare” la figura del Presidente e non per giudicarne i relativi comportamenti; sulla base della sezione 4, infatti, esso può essere invocato solo dal Vicepresidente e dalla maggioranza del Governo, ossia da soggetti estremamente vicini alla carica presidenziale, scongiurando, nella maggior parte dei casi, eventuali dissidi politici tali da sfociare (peraltro, erroneamente) nell’attivazione di tale procedura. Il XXV emendamento si pone, dunque, a garanzia della “continuità” presidenziale¹⁵, allo scopo di evitare che tale ufficio possa risultare, in qualche modo, “vacante” e, in un certo senso, anche a salvaguardia del Presidente in carica, che, in taluni casi, potrebbe trovarsi nell’impossibilità di esprimere la propria “*inability*”. Si tratta di una disposizione pensata per essere utilizzata raramente, volta a fare da “protocollo” in casi non particolarmente controversi (come ad esempio, nell’ipotesi di un problema legato alla salute del Presidente come uno stato di coma, o di incoscienza prolungato), ma anche per affrontare situazioni più complesse. Il carattere ambiguo rappresenta un “punto” di forza della disposizione, progettato per le imprevedibilità del futuro e per garantire, quindi, il proseguimento di una leadership presidenziale¹⁶.

Probabilmente, però, la “questione Trump” non poteva essere “risolta” all’interno degli schemi di tale disposizione; i comportamenti tenuti negli ultimi mesi e, da ultimo, i fatti violenti del 6 gennaio hanno segnato un processo di delegittimazione delle istituzioni e minato all’integrità del sistema democratico americano.

¹⁴ Il testo della sezione 3 del XIV emendamento recita in questo modo “*No person shall be a Senator or Representative in Congress, or elector of President and Vice-President, or hold any office, civil or military, under the United States, or under any State, who, having previously taken an oath, as a member of Congress, or as an officer of the United States, or as a member of any State legislature, or as an executive or judicial officer of any State, to support the Constitution of the United States, shall have engaged in insurrection or rebellion against the same, or given aid or comfort to the enemies thereof. But Congress may by a vote of two-thirds of each House, remove such disability*”. La richiesta di interdizione ai pubblici uffici indicata nella risoluzione della Camera si ricollega perfettamente al capo di imputazione “incitamento alla insurrezione” per il quale è stata attivata la procedura di impeachment.

¹⁵ Sul riferimento alla continuità presidenziale cfr. B. KALT, *What 25th amendment is really for?*, cit., J.K. GOLDSTEIN, *Talking Trump and the twenty-fifth amendment: correcting the record on section 4*, in *Journal of Constitutional Law*, vol. 21, 2018, pp. 104 ss e 149 ss.

¹⁶ J.K. GOLDSTEIN, cit., pp. 104 ss. e 149 ss.

Da questo punto di vista, la sede per valutare i comportamenti dell'ex Presidente Trump sembrerebbe essere stata più adeguatamente individuata proprio nell'istituto dell'*impeachment*, teoricamente pensato per episodi derivanti da “[...] *the misconduct of public men, or, in other words, from the abuse or violation of some public trust. [...] they relate chiefly to injuries done immediately to the society itself. The prosecution of them, for this reason, will seldom fail to agitate the passions of the whole community, and to divide it into parties more or less friendly or inimical to the accused*”¹⁷.

Sicuramente una procedura, attivata negli ultimi giorni prima della fine del mandato di Trump e arrivata al vaglio del Senato nel corso di una nuova presidenza, ha assunto un valore pressoché “simbolico” (ma non meno importante, rispetto a quanto è successo) e “inedito”, in quanto si è trattato della prima volta sia che un Presidente è stato messo sotto accusa due volte, sia che il giudizio di impeachment ha avuto luogo a mandato concluso. D'altra parte, anche i fatti del 6 gennaio hanno rappresentato qualcosa di “eccezionalmente grave”, che ha determinato una frattura profonda nel sistema democratico americano, evidenziando fragilità già presenti e accentuate da un clima di divisione sociale e politica, fomentata nel tempo dalla presidenza Trump. Nel testo finale della risoluzione della *House of Representatives* attraverso la quale è stato promosso l'impeachment dell'ex Presidente, è stato evidenziato come i suoi comportamenti fossero da considerarsi “*a threat of national security*”¹⁸, sottolineando, ancora una volta, un atteggiamento politico “pericoloso” per la società americana, che, oltre a sobillare violente azioni di protesta, ha ostacolato il processo di quella che avrebbe dovuto essere una pacifica transizione dei poteri.

La procedura di impeachment, terminata a febbraio 2021, ha visto l'“assoluzione” dell'ex Presidente; malgrado le “crepe” formatesi all'interno del partito repubblicano, la maggior parte dei senatori ha scelto di non condannare espressamente Trump, creando un “blocco” non superabile¹⁹. Se, infatti, il rifiuto di Mike Pence con riguardo all'attivazione della procedura del XXV emendamento aveva una sua coerenza anche nel rispetto delle finalità perseguite dalla norma richiamata, il voto contrario all'impeachment sembra essere meno giustificabile e

¹⁷ A. HAMILTON, *The Powers of the Senate continued*, in *The Federalist Papers*, 65, 1788; C. BOLOGNA, “Partitico” o “politico”? L'impeachment di Donald Trump e la polarizzazione del sistema politico americano, in *Quaderni Costituzionali*, 1, 2020, pp. 157-158.

¹⁸ H. Res. 24, *Impeaching Donald John Trump, President of the United States, for high crimes and mis-demeanors*, testo disponibile all'indirizzo www.congress.gov/117/bills/hres/24/BILLS-117hres24eh.pdf.

¹⁹ Il 13 febbraio 2021, il Senato ha votato l'assoluzione nel processo di impeachment contro Trump: soltanto 7 repubblicani si sono schierati contro l'ex Presidente, mentre per la condanna sarebbero stati necessari almeno 17 voti.

motivato più che altro da ragioni di carattere meramente politico. Varie importanti personalità del partito repubblicano, pur avendo inizialmente condannato le azioni di Trump, quale responsabile dei fatti di *Capitol Hill*, non sono però stati in grado di creare una rottura definitiva. La responsabilità dell'ex Presidente, in questo modo, rimane soltanto su un piano "morale" (non meno significativo, ma sicuramente meno stringente in termini di effettività della sua colpevolezza), con l'eventualità – almeno formalmente possibile – di ricandidarsi per le prossime elezioni o comunque influenzarle dall'interno.

La politica di Trump e la sua leadership spregiudicata hanno inevitabilmente influito sulle trasformazioni del partito repubblicano, creando una forte polarizzazione anche interna e determinando, in questo modo, l'eventuale stallo del funzionamento dei meccanismi di garanzia esistenti (quale, appunto, il giudizio di impeachment). Si è avviato una sorta di "processo involutivo" del *Grand Old Party*, che, se inizialmente restio alla "direzione" Trump, oggi si ritrova "assoggettato" alla sua influenza ideologica e politica. Si tratta di un elemento che non può non preoccupare; il ripiegamento del partito repubblicano sulla prospettiva populista²⁰, che ha caratterizzato questi ultimi anni, avrà inevitabilmente "effetti di sistema" nel senso di una più drastica polarizzazione del conflitto tra i due principali "soggetti" della politica americana, e questo non è un bene per la democrazia. Non sarà facile e gli scenari futuri risultano ancora particolarmente incerti²¹. Nonostante l'insediamento del nuovo Presidente, che fin da subito si è posto in una dimensione di discontinuità rispetto al passato, richiamando società e istituzioni ai valori della democrazia, dell'unità e della verità, allo stato attuale, gli equilibri politico-istituzionali appaiono piuttosto vulnerabili²², ancora alla ricerca di una loro possibile "stabilizzazione".

²⁰ Si veda la riflessione di G. ARAVANTINO LEONIDI, *L'elezione presidenziale negli Stati Uniti e la tenuta della democrazia: dalle tenebre alla luce*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, 3, 2020, pp. 9-10; in questo senso anche, *After the insurrection*, in *The Economist*, 9 gennaio 2021, disponibile al sito www.economist.com/united-states/2021/01/09/the-terrible-scenes-on-capitol-hill-illustrate-how-donald-trump-has-changed-his-party?frsc=dg%7Ce.

²¹ Il testo del discorso inaugurale del Presidente Joe Biden è disponibile all'indirizzo www.nytimes.com/2021/01/20/us/politics/biden-inauguration-speech-transcript.html, G. THRUSH, *President Biden's Full Inauguration Speech, Annotated*, in *The New York Times*, 20 gennaio 2021. Si veda anche A. MANGANARO, *Biden: «C'è molto da guarire». E smantella l'era Trump con 17 decreti presidenziali*, in *Il Sole 24 ore*, 21 gennaio 2021.

²² Sul punto, si veda il saggio di M. ROSENFELD, *Le presidenziali americane del 2020: una vittoria per i democratici, una minaccia per la democrazia*, in *Percorsi costituzionali*, 3, 2019, pp. 1039 ss.